



COMUNE DI CORBARA
(Provincia di Salerno)

Corbara, data del protocollo

ORDINANZA N. 21 DEL 27/08/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEO DEL DIVIETO DI TRANSITO STRADA PROVINCIALE SP2 DAL KM 0+800 AL KM 3+800 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 13:30 ALLE ORE 17:30 DAL 30/08 AL 03/09 E DAL 06 AL 10/09/2021 PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SP2.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con Decreto della Regione Campania n.29 del 12 novembre 2018 è stato approvato il finanziamento relativo al “miglioramento dell’efficienza funzionale delle strade provinciali che collegano i Comuni di Sant’Egidio del Monte Albino, Corbara, Tramonti e Maiori”, arterie di preminente importanza per lo sviluppo dei territori di riferimento e dell’intera Costiera Amalfitana;
- il progetto, finanziato dalla Regione Campania, interessa i Comuni di Tramonti (Ente capofila), Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino che si sono associati per la gestione dell’esecuzione dei lavori di miglioramento dell’efficienza funzionale e della viabilità, anche in termini di sicurezza, dei centri urbani coinvolti;

ATTESO che nel mese di Giugno u.s. hanno avuto inizio i lavori *de quibus* che attengono alla manutenzione straordinaria di alcuni tratti della Strada Provinciale n.2 mediante, *inter alia*, il rifacimento del manto stradale, previa scarifica; ripristino delle protezioni laterali divelte; rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale;

VISTO il verbale n. 1 dell’11/08/2021, sottoscritto tra i rappresentanti dei Comuni di Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino, della Provincia di Salerno, il Direttore dei lavori e l’impresa esecutrice, nel quale sono confluiti gli esiti della riunione operativa in merito alla calendarizzazione e programmazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale da realizzarsi nei Comuni di Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino;

CONSIDERATO che:

- gli stessi lavori riprenderanno il 30 agosto 2021 all'interno del centro abitato di Corbara e di Sant'Egidio del Monte Albino, con messa in quota dei numerosi tombini presenti sulla sede stradale, fresatura ed asfalto;
- la strada provinciale n. 2 è caratterizzata da una larghezza di gran lunga inferiore a metri lineari 6,00 ed è, inoltre, caratterizzata da un continuo susseguirsi di curve e da numerose strettoie che creano difficoltà di incrocio tra i veicoli ivi transitanti;

ACCERTATA l'impossibilità di eseguire tali lavori con il transito veicolare, in quanto la sede stradale è già di per sé sensibilmente ridotta, ed il continuo transito di veicoli potrebbe causare intralcio oltretutto pericolo per le persone ed i mezzi in circolazione;

VALUTATO che per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità la stessa deve essere interdetta al traffico veicolare;

TENUTO CONTO che i tratti di strada interessati dagli anzidetti lavori, seppure ricadenti nei centri abitati dei Comuni di Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, risultano essere di proprietà della provincia di Salerno, alla quale con nota Prot.11129 del 17/08/2021 e con successiva integrazione del 26/08 u.s., i predetti Comuni hanno richiesto il rilascio di apposito nulla osta all'emissione dell'ordinanza in parola;

VISTO il nulla-osta (n. 75 del 26/08/2021) alla chiusura totale al transito, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e forze dell'ordine, della S.P.2 ex S.P.2/a dal Km 0+800 al Km 3+800 ca nei Comuni di Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30 dal 30/08 al 03/09 e dal 06 al 10/09/2021, rilasciato dalla Provincia di Salerno Settore Viabilità e Trasporti e trasmesso in data odierna (*sub* Prot. n. 3419);

RITENUTO opportuno adottare provvedimenti temporanei alla viabilità e ravvisata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, di dovere disciplinare la circolazione stradale e, comunque, predisporre tutte le misure atte a evitare pericoli e incidenti a cose e persone, al fine di rendere sicura e agevole l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

VALUTATE le ragioni di incolumità pubblica al fine di garantire, in via prioritaria, migliori condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori;

EVIDENZIATA la necessità di regolamentare la circolazione di autoveicoli e motoveicoli nel tratto interessato al fine di garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte;

RITENUTO necessario provvedere in merito con propria ordinanza alla temporanea disciplina del traffico veicolare lungo il tratto interessato;

TENUTO CONTO che:

- in presenza di una situazione obiettiva potenzialmente lesiva, accompagnata dall'imprevedibilità, intesa come impossibilità di evitarla con l'uso della normale diligenza, il sindaco è tenuto a porre rimedio alla situazione di pericolo, facendo ricorso all'esercizio dei propri poteri ordinatori in via contingibile ed urgente;
- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la potestà del sindaco di adottare, quale ufficiale di Governo, provvedimenti contingibili ed urgenti è strettamente finalizzata a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini: il potere di urgenza può essere esercitato, infatti, solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta

minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico;

SOTTOLINEATO che:

- la competenza del Sindaco trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 6, comma 4, e 7, comma 3, del codice della strada, in materia di disciplina della circolazione nelle strade non comunali che attraversano centri abitati, e, comunque, nella normativa ex art. 54, comma 4, del testo unico degli enti locali con riferimento al potere di ordinanza di necessità ed urgenza esercitabile dal Sindaco per la tutela dell'incolumità pubblica (nella specie l'incolumità fisica dei soggetti chiamati all'esecuzione dei lavori in parola in condizioni di grave ed imminente pericolo);
- sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità si impone di comparare adeguatamente gli interessi, pervenendo ad una soluzione volta a conciliare gli interessi in gioco attraverso il posizionamento, all'inizio della deviazione, dei cartelli contenenti le indicazioni relative ai possibili percorsi alternativi a quello interdetto;

RITENUTO di dovere disporre il posizionamento attraverso opportuna segnaletica e cartelli contenenti le indicazioni relative al presente divieto temporaneo di transito da collocarsi nelle strade adiacenti a detti lavori e nei punti di innesto strategici;

VISTE le norme del Regolamento di esecuzione ed attuazione del vigente Codice della Strada, D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000;

Per le superiori motivazioni e allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini

ORDINA

la chiusura totale al transito, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e forze dell'ordine, della S.P.2 ex S.P.2/a dal Km 0+800 al Km 3+800 ca dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30 dal 30/08 al 03/09 e dal 06 al 10/09/2021

All'Area di Vigilanza è fatto obbligo di adottare tutte le cautele a garanzia di sicurezza del traffico veicolare, facendo indicare preventivamente e con idonea segnaletica il percorso alternativo, conformemente a quanto previsto dal D.Lvo 285/92 e dal DPR n. 495/92 e ss.mm.e ii..

Del presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità, in particolare dovranno essere installate tabelle informative con l'indicazione dei percorsi alternativi, nei punti di innesto strategici, in particolare:

- svincolo autostradale di Angri
- svincolo autostradale di Nocera Inferiore;
- Innesto SP 2 a S. Egidio del M.A.
- Innesto SP 2 a Maiori (Bar Oriente)
- Valico di Chiunzi
- Innesto SP 1 a Ravello Innesto SR 373 a Castiglione di Ravello.

E' fatto obbligo all'impresa esecutrice dei lavori, di transennare opportunamente l'area dei lavori, di renderla ben visibile, di apporre idonea segnaletica di preavviso di strada non transitabile, al termine dei lavori sarà cura dell'impresa ripristinare lo stato dei luoghi per garantire la transitabilità veicolare in sicurezza.

Gli Agenti della Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine sono incaricati di sorvegliare sull'osservanza del presente provvedimento.

DISPONE

Che in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale.

Ove non ricorrano le ipotesi per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra e per ogni altra violazione alla presente ordinanza, verrà applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7 *bis* del Decreto Legislativo n. 267/2000

SI COMUNICHI:

- Mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Provincia di Salerno;
- Tenenza Carabinieri Pagani (tsa23300@pec.carabinieri.it);
- ALL'ASL SA1 SERVIZIO 118 (protocollogenerale@pec.aslsalerno.it);
- AI VFF (com.salerno@cert.vigilfuoco.it);
- PROVINCIA DI SALERNO(archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it).
- PREFETTURA DI SALERNO
- CARABINIERI DI TRAMONTI
- POLIZIA STRADALE DI ANGRI
- POLIZIA PROVINCIALE
- BUSITALIA
- SITA
- POLIZIA MUNICIPALE DI TRAMONTI
- POLIZIA MUNICIPALE DI MAIORI
- POLIZIA MUNICIPALE DI RAVELLO
- POLIZIA MUNICIPALE DI ATRANI
- POLIZIA MUNICIPALE DI AMALFI
- IMPRESA LA CASTELLESE COSTRUZIONI S.R.L.
- AL RUP Ing. E. Della CORTE

AVVERTE

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Salerno entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni decorrenti dal medesimo termine

Dalla Residenza Municipale, 27/08/2021

Il Sindaco
Dott. Pietro PENTANGELO